

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4936 del 05/10/2021
Oggetto	Rinnovo con cambio di titolarità di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione orto domestico COMUNE: Pianoro (BO) Loc. Ca' Bianca-Botteghino CORSO D'ACQUA: torrente Zena RICHIEDENTE: Persiani Piero CODICE PRATICA N. BOPPA1347/16RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5061 del 01/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Rinnovo con cambio di titolarità di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione orto domestico

COMUNE: Pianoro (BO) Loc. Ca' Bianca-Botteghino

CORSO D'ACQUA: torrente Zena

RICHIEDENTE: Persiani Piero

CODICE PRATICA N. BOPPA1347/16RN01

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e

Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di

rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Viste:

- **l'istanza** assunta al protocollo in data 27/01/2016 con il n. PG/2016/43692, presentata da Persiani Francesco nato a Bologna il 05/01/1935 C.F. PRSFNC35A05A944P, con cui viene richiesto **il rinnovo** della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Zena ad uso irrigazione orto domestico, con una portata massima di 0,1 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 130 mc, tramite pompa mobile, rilasciata con determinazione n. 8234 del 10/07/2013 (pratica BOPPA1347/16RN01);

- **l'istanza** assunta al protocollo in data 20/05/2021 con il n. PG/2021/79739 con cui Persiani Piero nato a Bologna il 03/08/1956 C.F. PRSPRI56M03A944L chiede di subentrare alla suddetta istanza di rinnovo allegando l'assenso del precedente titolare Persiani Francesco;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 8234 del 10/07/2013, con cui è stata rilasciata a Persiani Francesco nato a Bologna il 05/01/1935 C.F. PRSFNC35A05A944P la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Zena, in Comune di Pianoro (BO), loc. Ca' Bianca-Botteghino ad uso irrigazione orto domestico con scadenza 31 dicembre 2015 (pratica BOPPA1347);

Dato atto che:

- dall'esame della documentazione presentata risulta che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati;

- a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURERT n. 193 in data 23/06/2021 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che:

- la derivazione in oggetto, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di rinnovo con cambio di titolarità di concessione, di cui agli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è per irrigazione orto domestico assimilabile a "uso domestico di derivazioni superficiali", come precisato con DGR n. 609/2002;

- la derivazione è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto della valutazione di incidenza e parere di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale acquisito agli atti in data 30/06/2021, con protocollo n. PG/2021/102195, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *l'attingimento e la posa delle tubazioni mobili dovrà avvenire senza danneggiare o alterare gli habitat di interesse comunitario e gli habitat di specie animali di interesse*

comunitario legate all'ecosistema torrente ivi presenti (si fa riferimento in particolare all'habitat 3270 "Chenopodietum rubri dei fiumi submontani" e 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba" e agli habitat dell'ittiofauna così come indicati nel Formulario del Sito IT4050001 e alle relative cartografie di habitat e idoneità); sono pertanto vietati taglio della vegetazione arbustiva o arborea, scavi, riporti o modifiche dell'alveo attivo;

- in corrispondenza dell'impianto di sollevamento dovrà essere installato un contatore misuratore; l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;

- il prelievo massimo annuale dovrà rispettare i limiti indicati nell'atto di concessione;

- la derivazione dovrà essere inserita tra le turnazioni di prelievo già previste dalla Regione Emilia-Romagna rispettando i periodi, gli orari e divieti da questo previsti; l'attività di prelievo è subordinata al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale stabilito dalle autorità competenti;

- l'impianto di derivazione dovrà essere disattivato al termine del periodo in cui si effettua la captazione e durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il Deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni degli Enti competenti;

Verificato che i quantitativi richiesti sono **inferiori** rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "torrente Zena - sezione Montecalvo" codice 062001000000-4ER, con stato ecologico buono ed in condizione di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate al presente atto;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad € 88,00;

- delle integrazioni per canoni pregressi di concessione per gli anni 2014-2020 per un importo pari ad **€ 24,71**, comprensivo degli interessi legali e adeguamento Istat;

- dei canoni di concessione per gli anni 2021-2025 corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad **€ 41,35**;

- adeguamento del deposito cauzionale, per un importo di **€ 198,35**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 17/08/2021 (assunta agli atti al prot. n. PG/2021/128123 del 17/08/2021);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** a Persiani Piero nato a Bologna il 03/08/1956 C.F. PRSPRI56M03A944L, **il rinnovo con cambio titolarità della concessione a derivare acqua pubblica** superficiale dal torrente Zena, in Comune di Pianoro(BO) loc. Ca' Bianca-Botteghino, mediante prelievo con pompa mobile, sui terreni identificati catastalmente al Foglio 30, antistante mappale 95, per uso irrigazione orto domestico, rilasciata con determinazione n. 8234 del 10/07/2013.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) **il prelievo è stabilito** con portata massima complessiva di 0,1 l/s e volume complessivo di 130 mc/annui;
- b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2025**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla

revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

- d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
 - f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
 - 3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "uso domestico di derivazioni superficiali", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 8,27 per **l'anno 2021**, e in € 8,27 per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, per un importo totale di **€ 41,35** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione e **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto erroneamente a favore di "Arpae - AIA e Sanzioni Ambientali" anziché a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";
 - 4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 8243 del 10/07/2013 il Concessionario ha corrisposto le integrazioni dovute per i canoni per gli anni 2014-2020 a cui sono aggiunti l'adeguamento Istat e gli interessi legali dovuti alla data odierna per un totale di **€ 24,71**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del R.R. 41/2001, versati anticipatamente al ritiro del presente atto erroneamente a favore di "Arpae - AIA e Sanzioni Ambientali" anziché a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

- 5) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
- 6) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65 (in riferimento al procedimento BOPPA1347), in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di € **198,35**, ed è stata **versata anticipatamente** al ritiro del presente atto erroneamente a favore di "Arpae - AIA e Sanzioni Ambientali" anziché a favore di "Regione Emilia-Romagna - Presidente della Giunta Regionale";
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 8) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;
- 10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, rilasciata a Persiani Piero nato a Bologna il 03/08/1956 C.F. PRSPRI56M03A944L.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nel punto avente le coordinate geografiche UTM-RER X: 690.604, Y: 919.584 individuata nel Foglio 30, antistante il mappale 95 del NCT del Comune di Pianoro (BO) loc. Ca' Bianca-Botteghino, in corrispondenza del corpo idrico fluviale "torrente Zena", codice 062001000000-4ER ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);
- B) l'opera di presa è costituita da una pompa mobile di potenza non superiore a kW 0,2 regolata alla portata massima di esercizio di 0,1 l/s con un tubo di pescaggio del diametro di 1 pollice;
- C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **0,1 l/s**, per complessivi **130 mc/anno**;
- D) attraverso un sistema di distribuzione dell'acqua del tipo a scorrimento;
- E) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di un orto domestico della superficie di mq. 400 circa;
- F) il prelievo è assimilabile all'uso domestico di derivazioni superficiali, calcolato ai sensi della D.G.R. n. 609/2002;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,05 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,06 m³/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Il prelievo dovrà essere esercitato nell'arco dell'anno nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre, con disattivazione della stazione di pompaggio durante i restanti mesi;

Il prelievo dovrà avvenire con le seguenti prescrizioni:

- l'attingimento e la posa delle tubazioni mobili dovrà avvenire senza danneggiare o alterare gli habitat di interesse comunitario e gli habitat di specie animali di interesse comunitario legate all'ecosistema torrente ivi presenti (si fa riferimento in particolare all'habitat 3270 "Chenopodietum rubri dei fiumi submontani" e 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba" e agli habitat dell'ittiofauna così come indicati nel Formulario del Sito IT4050001 e alle relative cartografie di habitat e idoneità); sono pertanto vietati taglio della vegetazione arbustiva o arborea, scavi, riporti o modifiche dell'alveo attivo;

- in corrispondenza dell'impianto di sollevamento dovrà essere installato un contatore misuratore; l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalla captazione nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno;

- il prelievo massimo annuale dovrà rispettare i limiti indicati nell'atto di concessione;

- la derivazione dovrà essere inserita tra le turnazioni di prelievo già previste dalla Regione Emilia-Romagna rispettando i periodi, gli orari e divieti da questo previsti; l'attività di prelievo è subordinata al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale stabilito dalle autorità competenti;

- l'impianto di derivazione dovrà essere disattivato al termine del periodo in cui si effettua la captazione e durante il periodo in cui viene sospeso il prelievo per garantire il Deflusso minimo vitale o per effetto di disposizioni degli Enti competenti;

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa,

intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde e le fasce di rispetto. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Il concessionario dovrà trasmettere al Servizio concedente, entro il mese di febbraio di ogni anno, una **comunicazione dei volumi annuali prelevati** come misurati dagli strumenti appositamente installati.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art. 6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2025** ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della

concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Persiani Piero nato a Bologna il 03/08/1956 C.F. PRSPRI56M03A944L, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

F.to Persiani Piero

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.